



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Supporto Sindaco e Giunta

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 per la limitazione all'accesso di determinate strade e/o piazze del centro urbano, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale

ORDINANZA del 08/03/2021 n. 4

Proposta N°: 2021/985 del 08/03/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 per la limitazione all'accesso di determinate strade e/o piazze del centro urbano, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia dal Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e che con successiva dichiarazione del 11/03/2020 è stata indicata come "pandemia" in considerazione degli alti livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro è sempre indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio da Cov-19;

Osservato che soprattutto nella fascia pomeridiana e serale, in alcune zone del territorio comunale si registrano situazioni di affollamento, legati anche alla presenza di attività commerciali e pubblici esercizi, con possibile violazione del distanziamento;

Osservato ancora che in Piazza Gramsci e nelle zone antistanti e prossime al Centro culturale "Il Pertini" di sono registrate situazioni di particolare affollamento nelle aree esterne;

Ritenuto necessario limitare e/o interdire l'accesso a tali zone, al fine di ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica;

Rilevato che l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in situazioni di emergenza sanitaria come quella descritta, consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei, anche contingibili e urgenti;

Dato atto che l'art. 11 comma 1) del DCPM 02/03/2021 stabilisce che può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

Ritenuto pertanto di dover assumere misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti e ad evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa nazionale e regionale per il contratto al diffondersi dell'infezione dal

Coronavirus;

Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità di tutela della salute pubblica, riferita alla peculiarità degli ambiti urbani oggetto delle limitazioni e dei divieti imposti.

Visti:

La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successivi atti fino al 30 aprile 2021;

Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con particolare riferimento all'art. 4;

Il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;

L'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04 marzo 2021 che, a partire dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in ragione del quadro epidemiologico in corso introduce per l'intero territorio regionale l'entrata in fascia 'arancione rafforzato';

Visto in particolare il DPCM 3 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17).

ORDINA

1. Indistintamente, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 16:30 alle ore 22:00 la chiusura al pubblico delle seguenti località del Comune di Cinisello Balsamo:

- a. Area pedonale di Vicolo Stretto
 - b. Aree antistanti e prospicienti tutti i lati del centro culturale “Il Pertini”
2. In tutte le località di cui sopra è consentita, negli orari indicati, esclusivamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente in contenitori da asporto, con preclusione assoluto di consumo nelle aree esplicitate;
 3. E’ fatto assoluto divieto e stazionamento sul suolo pubblico prima e dopo l’accesso alle attività commerciali insistenti nelle aree indicate al punto 1);
 4. Viene in ogni caso consentito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali, alle abitazioni private e ai pubblici uffici.

ORDINA ALTRESI’

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni citate in premessa (art. 4 del D.L n. 19/2020 convertito con modificazioni in legge n. 35/2020)

AVVISA

Il presente provvedimento ha efficacia dalle ore 16:30 dell’ 8 marzo fino a ore 24:00 del 14 marzo 2021

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cinisello Balsamo per 15 giorni consecutivi e sul sito internet istituzionale <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/>

L’efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall’evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento

Avverso il presente provvedimento è esperibile: ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI